



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

06-01-00 - Direzione Generale dell'Agricoltura

06-01-05 - Servizio Sostenibilità e Qualità delle Produzioni Agricole e Alimentare

binzaesure@pec.it

e p.c. 06-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato
dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale

e p.c. 06-01-00 - Direzione Generale dell'Agricoltura

Oggetto: Determinazione Servizio Produzioni n. 7923/233 del 8 maggio 2013. Aggiornamento superficie vitata toponimo "Vigna Truvaese" per la presentazione e designazione del vino a DOP "Vermentino di Sardegna".

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. 7.1.1977 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 13.11.1988 n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della regione e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n. 1110/9 del 29 marzo 2021 con il quale il dott. Agostino Curreli è stato nominato Direttore del Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari presso la Direzione Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale;

VISTO il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, la parte II, titolo I, capo III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 che contiene norme sul sistema di autorizzazioni;

VISTO il Reg. delegato (UE) n. 2019/33 della commissione del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

VISTA la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” ed in particolare l’art. 31, comma 10, che stabilisce le modalità di utilizzo della menzione “vigna” o dei suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale;

RICORDATO che la menzione “vigna” può essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini DOP ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, a condizione che le uve ottenute da detta superficie vitata siano rivendicate nella denuncia annuale di produzione e siano vinificate separatamente e che sia previsto un apposito elenco tenuto e aggiornato dalle regioni mediante procedura che ne comporta la pubblicazione;

VISTA la determinazione n. 7923/233 dell’8 maggio 2013 del Servizio Produzioni dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale relativa all’istituzione e alla modalità di presentazione delle istanze di iscrizione all’elenco positivo regionale delle menzioni “vigna”, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, per la presentazione e designazione dei vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP);

VISTA la determinazione n. 18317 / 624 del 22 novembre 2016 con la quale il toponimo “Vigna Truvaese” è iscritto nell’elenco regionale delle menzioni “Vigna”;

VISTA la richiesta pervenuta con PEC prot n. 17957 del 22 settembre 2021 presentata dalla Ditta BINZA ‘E SU RE AZIENDA VITIVINICOLA DI MANCA FRANCESCO con la quale chiede l’aggiornamento delle superfici per le quali è utilizzabile il toponimo “Vigna Truvaese”;

VERIFICATO che la richiesta e la documentazione presentata è conforme ai requisiti richiesti dalla normativa vigente;

DETERMINA

ART. 1 Per il toponimo “Vigna Truvaese” è aggiornato l’elenco delle particelle vitate di cui all’allegato 1, facente parte integrante della presente determinazione, la cui produzione di uva rivendicata può essere



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

destinata dalla ditta BINZA 'E SU RE AZIENDA VITIVINICOLA DI MANCA FRANCESCO nella presentazione e designazione esclusivamente nella presentazione e designazione del vino a DOP "Vermentino di Sardegna" ottenuto dalla vinificazione separata delle uve provenienti dalle superfici vitate.

ART. 2 Il toponimo "Vigna Truvaese" è utilizzabile dalla Ditta BINZA 'E SU RE AZIENDA VITIVINICOLA DI MANCA FRANCESCO esclusivamente nella presentazione e designazione del vino a DOP "Vermentino di Sardegna" ottenuto dalla vinificazione separata delle uve provenienti dalle superfici vitate di cui all' allegato 1 della presente determinazione.

ART. 3 Avverso le disposizioni del presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale e ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

ART. 4 La presente determinazione è trasmessa all'Assessore ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e per conoscenza al Direttore Generale e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it e sul sito ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna al seguente indirizzo web: <https://www.regione.sardegna.it>

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Agostino Curreli

CM

